

## **Bando per l'accesso ai contributi per le unità abitative ammobiliate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152 e s.m.i. - Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" - Anno 2024.**

### **Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento**

1. Il presente Bando disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a favore dei proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico per favorire il rinnovo e l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa) ed in attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa"), di seguito denominato Regolamento, come modificato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2022, n. 103.
2. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, ai sensi dell'articolo 40 legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo al comma 1. richiamato della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" (vedi allegato "GO2025!") e nel territorio del comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. Gli stessi contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

### **Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento decreto del Presidente della Regione 152/2021 come modificato con decreto del Presidente della Regione 103/2022, possono beneficiare del contributo le **persone fisiche proprietarie di unità abitative ammobiliate a uso turistico, di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21**, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni per un periodo non inferiore a otto anni, aventi sede operativa nel comune ove è situato l'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, rilevabile dai siti internet Michelin o Google Maps. Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per un numero **massimo di quattro unità immobiliari**.
2. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento << GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025>>, ai sensi dell'articolo 40, comma 1. della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3, il presente Bando si rivolge ai proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei comuni ricompresi nell'area geografica di GO! 2025 (vedi allegato "GO2025!") che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, **con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4,**

**comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o ad una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.**

### **Art. 3 - Risorse disponibili e regime di aiuto**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Bando, per l'anno 2024 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00. Ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili verranno destinate alla copertura delle posizioni contributive in possesso dei requisiti previsti. Come previsto dalla delibera di giunta numero 1135 di data 15 luglio 2024.
2. I contributi saranno concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2831/2023 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2831/2023, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 300.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

### **Art. 4 - Iniziative finanziabili e intensità del contributo**

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
  - a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
  - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.
2. Il **contributo minimo è di euro 10.000** (diecimila) e il **contributo massimo è di euro 20.000** (ventimila) **per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.**
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

### **Art. 5 - Spese ammissibili**

1. Per i lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) sono ammissibili:
  - a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
  - b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
  - c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
  - d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
  - e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
    - i. impianto elettrico;
    - ii. impianto di riscaldamento;
    - iii. impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
    - iv. impianto antifurto;
  - f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
  - g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
  - h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per gli acquisti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
  - a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
  - b) Acquisti di grandi elettrodomestici.
3. Sono ammissibili le spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000 (duemila).

4. Per gli acquisti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.
5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo nonché oggettistica, quadri e similari.
6. Non sono ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda.

## Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. La **domanda è predisposta e presentata** solo ed esclusivamente per via telematica, **esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line** a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA83/>, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, con le modalità di cui al comma 1, **dalle ore 10:00:00 di lunedì 2 settembre 2024 alle ore 15:59:59 del giorno di giovedì 2 ottobre 2024**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. È ammessa la **presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura**. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello B), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
4. In **caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari**, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello C), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
5. Deve essere allegata alla domanda **una specifica dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **in cui l'agenzia immobiliare o la società di gestione immobiliare turistica**, con cui il richiedente stipula l'accordo bilaterale, **dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152** (modello D).
6. Alla domanda di contributo sono **allegati attraverso la procedura informatizzata** di cui al comma 1, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata:
  - a) una breve presentazione del progetto con dettagliata **relazione** dell'iniziativa, con allegati i preventivi di spesa;
  - b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (modello A), resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
    - i. di essere proprietario, persona fisica dell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo e che la stessa è sita nel territorio regionale, indicandone l'indirizzo;
    - ii. di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
    - iii. di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 che stabilisce il divieto generale di concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.E inoltre dichiara:
    - i. di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla linea contributiva;
    - ii. di conoscere il contenuto del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 152, come modificato con Decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2022, n. 92 e del Bando per l'anno 2024 e di rispettare gli obblighi in esso stabiliti.

E si impegna: a collocare e mantenere l'unità abitativa ammobiliata a uso turistico per la quale è richiesto il contributo nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese che rispettano i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3/2024, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, per un periodo non inferiore a otto anni.

- c) **copia della SCIA** presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016;
  - d) **copia dell'accordo con un'impresa che rispetta i requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 3/2024** con cui le parti si impegnano, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni;
  - e) **in caso di comproprietà**: copia della procura nel caso di cui al comma 4;
  - f) **in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato**, copia della procura di cui al comma 3;
  - g) copia della dichiarazione di cui al comma 5;
  - h) copia di un **documento d'identità**, in corso di validità, del sottoscrittore, nel caso di firma autografa;
  - i) **nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un'impresa individuale o socio di impresa**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 (modello "de minimis").
7. La relazione di cui al comma 5, lettera a), le dichiarazioni di cui al comma 5 lettera b), nonché le procure di cui al comma 5, lettere e) e f) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:
- 1) con firma digitale la quale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito: "Regolamento EIDAS"). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
  - 2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.
8. La domanda **è archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
  - b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui al comma 1, utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
  - c) la domanda non è inviata tramite il sistema Istanze On Line utilizzando le credenziali di accesso (SPID, CNS, CRS, CIE) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico;
  - d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dal bando e l'irregolarità non è sanabile;
  - e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
  - f) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 7 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
  - g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
9. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

## Art. 7 - Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

- 1. In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato all'indirizzo indicato dal richiedente nella domanda assegnando un **termine massimo di dieci giorni** per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione.

## Art. 8 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 7.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico e la data entro la quale il beneficiario deve presentare la rendicontazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (comunque non superiore a mesi 18). L'obbligo di pubblicazione ai fini della trasparenza al dlgs 33/2013 viene assolto tramite il Registro Nazionale Aiuti ai sensi della legge n. 160 del 27 ottobre 2023.

**Art. 9 – Avvio dell'iniziativa, rendicontazione della spesa, variazioni dell'iniziativa, liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, obblighi del beneficiario, variazioni soggettive, ispezioni e controlli.**

1. Con riferimento all'avvio dell'iniziativa, alla rendicontazione della spesa, alle variazioni dell'iniziativa in corso di esecuzione, alla liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, agli obblighi del beneficiario, alle variazioni soggettive e alle ispezioni e controlli, si rimanda alle disposizioni di cui alla legge e al Regolamento vigente.
2. Si ricorda in particolare che:
  - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa;
  - le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso) e regolarmente quietanzate;
  - pena l'inammissibilità della relativa spesa, il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
  - il beneficiario deve avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
  - alla data di presentazione della rendicontazione il beneficiario dovrà aver stipulato il contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni e dovrà comunicare il codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico di prossima istituzione. Nelle more dell'istituzione della banca dati regionale delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, si fa riferimento al codice di iscrizione alla piattaforma regionale WEBTUR o al codice SUAP attribuito alla pratica di SCIA (per le unità di cui all'articolo 26 della legge regionale 21/2016) o di comunicazione (per le unità di cui all'articolo 47bis della legge regionale 21/2016).